

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

RICORRENTE

contro

SOCIETA' 1
SOCIETA' 2
SOCIETA' 3
SOCIETA' 4
SOCIETA' 5
SOCIETA' 6
SOCIETA' 7

ATTORE/I**CONVENUTI**

Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/04/2021 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2020 **RICORRENTE** deduceva di aver appreso, a mezzo di visura CR della Banca d'Italia, di esser stato segnalato a "sofferenza" da **SOCIETA' 2** (in persona del suo legale rappresentante p.t. **OMISSIS**, in persona del suo legale rappresentante **OMISSIS**, in persona del suo legale rappresentante **OMISSIS** in liquidazione) e da **SOCIETA' 6**

deduceva altresì di aver appreso di esser stato segnalato presso la centrale rischi CRIF per "inadempimenti ritardi", nonché "sofferenza" da **SOCIETA' 2** e da **SOCIETA' 7**

Deduceva che tali segnalazioni non erano state precedute da alcuna preventiva comunicazione e pertanto dovevano ritenersi illegittime ex art. 125 TUB ed ex art. 4 comma 7 Codice di Deontologia Privacy. Evidenziava altresì che **SOCIETA' 6**, **SOCIETA' 4**, **SOCIETA' 5** e **SOCIETA' 3**, avevano segnalato il nominativo del ricorrente nella categoria di crediti in sofferenza pur non avendone la titolarità e non avendo documentato la loro successione nel credito.

Chiedeva quindi che accertata l'illegittimità delle segnalazioni dedotte, ne fosse ordinata la cancellazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.4.2021 si costituiva la **SOCIETA' 2**, per evidenziare di aver intrattenuto con il ricorrente un rapporto di prestito personale ed un rapporto di carta di credito. Per entrambi aveva proceduto alla dovuta segnalazione, il 18.5.2016 ed il 3.7.2016, prima di procedere alle segnalazioni delle rilevate sofferenze. La consegna dei preavvisi era documentata a mezzo estratto di attestazione dello spedizioniere "formulacerta". Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.4.2021 si costituiva la **SOCIETA' 3** per eccepire preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata tempestiva attivazione della procedura di mediaconciliazione. Evidenziava di esser succeduta nel credito di **SOCIETA' 2** a seguito di cessione

Ordinanza, Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma del 18.09.2021

dapprima a **SOCIETA' 3** e poi a **SOCIETA' 5** per effetto di cartolarizzazione. Evidenziava che **SOCIETA' 2** aveva provveduto a segnalare le sofferenze relative ai rapporti in questione e che lo stesso ricorrente si era riconosciuto debitore sottoscrivendo piani di rientro, poi non onorati. Evidenziava in ogni caso la propria assenza di responsabilità, atteso che il preavviso era stato inviato da **SOCIETA' 2** e quindi ogni eventuale responsabilità era eventualmente ascrivibile alla cedente.

Con comparsa di costituzione e risposta del 9.4.2021 si costituiva la **SOCIETA' 6** per spiegare difese integralmente sovrapponibili a quelle di **SOCIETA' 3**.

Analoghe difese venivano pure spiegate da **SOCIETA' 5**, costituitasi con memoria del 9.4.2021.

Con comparsa di costituzione del 9.4.2021 si costituiva la **SOCIETA' 1** per eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, dovendosi ritenere prevalente il Tribunale di Milano o quello di Treviso, in ragione delle sedi legali delle società convenute. Eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, in ragione delle comunicazioni intercorse. Osservava inoltre l'assenza di prova di ogni danno.

Con comparsa di costituzione del 12.4.2021 si costituiva la **SOCIETA' 7** per precisare che il Sig. **RICORRENTE** aveva sottoscritto con lei il contratto di finanziamento n. 11422502 in data 17.9.2012. Evidenziava di aver comunicato il 20.7.2016 preavviso di segnalazione (invio confermato con attestazione postel). Precisava che tale segnalazione, a seguito di accordi con clienti, era stata oscurata per i terzi.

Eccepiva:

- 1) La necessità di mutare il rito, in rito del lavoro, vertendosi in un giudizio in materia di privacy;
- 2) L'infondatezza nel merito della pretesa, in ragione dei continui ritardi nei pagamenti del ricorrente; Chiedeva quindi che dichiarato inammissibile il ricorso, nonché l'assenza di interesse ad agire, fosse in ogni caso rigettata la domanda del ricorrente.

All'esito della mediaconciliazione delegata dal giudice le parti concludevano in senso conforme. In sede conclusionale, in particolare, parte ricorrente precisava:

A) In ordine alla posizione della **SOCIETA' 7**, l'attestato di flusso non era sufficiente a documentare la ricezione della comunicazione e neppure la spedizione del preavviso. Precisava, in ogni caso, che la segnalazione era ancora visibile al momento della presentazione del ricorso e che, pertanto, doveva procedersi per soccombenza virtuale in caso di successiva cancellazione (come dedotto dalla **SOCIETA' 7**);

B) In ordine alla posizione **SOCIETA' 2** evidenziava che i preavvisi non erano precedenti alla segnalazione, attestata già dal maggio 2016. Sicché il preavviso spedito il 27.5.2016 era intervenuto allorquando la segnalazione era stata già fatta;

C) In relazione alla posizione **SOCIETA' 1** evidenziava che la prima segnalazione della **SOCIETA' 4** – oggi **SOCIETA' 1** – risaliva all'ottobre 2017, mentre la lettera di avviso depositata era successiva, risalendo al 13.2.2018;

D) Con riferimento alle posizioni **SOCIETA' 3**, **SOCIETA' 5** e **SOCIETA' 6** precisava che le stesse non avevano dimostrato di esser titolari di credito alcuno e che quindi, le segnalazioni da queste operate erano illegittime.

Il giudice, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note difensive depositate dalle parti, riservava la decisione.

La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione di difetto di competenza.

Con orientamento che si condivide il Tribunale di Ascoli Piceno, con decisione del 19.1.2018 ha evidenziato che "Nelle controversie inerenti l'illegittima segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) poiché il giudizio verte sulla legittimità o meno dell'iscrizione in una banca dati, si può affermare che il processo ha ad oggetto l'attività di "comunicazione" prevista dall'art. 4, c. 1, lett.

Ordinanza, Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma del 18.09.2021

A) ed L), del d.lgs. 196/2003, con la conseguenza che è applicabile l'art. 152 del codice della privacy, che rimanda per il rito applicabile all'art. 10 del d.lgs. 150/2011 il quale individua come competente, secondo un criterio inderogabile, il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'art. 4, lett. f), d. Lgs. 196/2003".

Nel merito, il ricorso è infondato.

Nella materia di cui è causa si è registrato da parte di questo tribunale un recente mutamento di orientamento rispetto alle precedenti decisioni.

In particolare, a partire dalla decisione del 30.6.2020, questo Tribunale ha osservato che: *"E' noto che requisiti di legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi sono la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati ed il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione in CR. Tali garanzie procedurali non devono tuttavia essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa"*.

Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente ha dedotto di aver "scoperto", mediante visura CAI, di esser stato soggetto a plurime segnalazioni, da parte di vari istituti bancari, a causa della morosità palesatasi in una pluralità di rapporti di finanziamento.

Dagli atti di causa, effettivamente, non risulta documentato che tali segnalazioni siano state precedute da valide comunicazioni di preavviso.

E, tuttavia, il ricorrente non ha né dedotto né documentato in alcun modo la circostanza in base alla quale se tempestivamente avvisato avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.

Anzi, le plurime segnalazioni documentate in atti, anche succedutesi in tempi ravvicinati, evidenziano uno stato di decozione che inducono ragionevolmente a ritenere che il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto dipanare le morosità che hanno condotto alle segnalazioni.

Il ricorrente, del resto, non ha documentato né con quale tipo di provvista né con quali strumenti di pagamento o finanziamento avrebbe potuto, se tempestivamente preavvisato, impedire le plurime segnalazioni.

Tale lacuna probatoria impone il rigetto della domanda, poiché le segnalazioni di cui è causa risultano esser state effettuate in relazione a morosità che il ricorrente non avrebbe comunque potuto sanare. Si tratta quindi di segnalazioni doverose, che il ricorrente non ha dato prova che avrebbe potuto impedire.

La disciplina di cui si tratta, del resto, realizza un compromesso tra l'interesse del debitore alla riservatezza del trattamento dei propri dati personali ed il contrapposto interesse del mercato, volto ad individuare tempestivamente coloro che non sono portatori di un merito creditizio adeguato. L'equilibrio tra tali due interessi può dare prevalenza all'interesse individuale del singolo debitore rispetto all'interesse collettivo del mercato solo in presenza di una concreta e sostanziale possibilità di armonizzazione tra i valori in questione.

Un approccio eccessivamente formale, infatti, finirebbe solo per posticipare un effetto vincolato e comunque doveroso, arrecando un vulnus eccessivo ed ingiustificato all'interesse collettivo del mercato, con il rischio che una tardiva segnalazione determini, a catena, la trasmissione a terzi dello stato di insolvenza.

Va quindi rigettato il ricorso, perché infondato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma del 18.09.2021

Poiché effettivamente in atti non vi è prova di tempestive comunicazioni e poiché l'orientamento proposto risulta recente per questo Tribunale, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta la domanda, perché infondata;

Dichiara interamente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

FOGGIA, 18/09/2021

Il Giudice

dott. Vincenzo Paolo Depalma

EX PARTE CREDITORIS